



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO

(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 20 novembre 2007)

Approvato con delibera C.C. n. 51 del 25.10.2021

REGOLAMENTO del mercato denominato "MERCATO AGRICOLO DI CAPPELLA MAGGIORE"

Premesse

Il "MERCATO AGRICOLO DI CAPPELLA MAGGIORE" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «*chilometri zero*» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

E' imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, "*... chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Un apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti "*farmer's markets*", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato degli agricoltori, denominato "**MERCATO AGRICOLO DI CAPPELLA MAGGIORE**" avrà le seguenti caratteristiche:

- **luogo di svolgimento:** Via Della Paglia presso area scoperta adiacente all'attività commerciale denominata "La Pagoda".
Qualora l'area individuata non sia più in disponibilità dell'amministrazione comunale, la Giunta comunale individuerà altro idoneo sito dandone anticipata comunicazione agli operatori agricoli titolari di posteggi;
- **dimensioni:** n. 24 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 16 (m. 4 fronte e m. 4 profondità) (di cui n. 2 riservati alla vendita di prodotti biologici)
- **frequenza:** settimanale nella giornata di sabato.
- **orari:** inizio allestimento ore 13.30, inizio vendita ore 14.00 - cessazione attività di vendita ore 17.30, sgombero entro le ore 18.30.
- **prodotti vendibili:** frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio, prodotti ittici, uova e trasformati dei prodotti sopracitati, pane, birra e farine.
- **luogo e periodo di produzione:** la produzione agricola, proveniente dall'azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione e deve essere immessa sul mercato nel rispetto della naturale stagionalità dei vari prodotti.
- **attività complementari alla vendita diretta:** possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale

Articolo 2

Organizzazione e gestione

Il presente individua le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato agricolo;
- b) la partecipazione degli operatori;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- d) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- e) il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi.

L'organizzazione ed il controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato spettano al Comune, tramite il competente Ufficio Attività Produttive, che ha i seguenti compiti:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato, incluso il rilascio di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari al suo svolgimento;
- b) predisposizione della graduatoria delle imprese partecipanti;
- c) controllo del rispetto del presente regolamento nello svolgimento dell'attività;
- d) promozione del mercato contadino.

La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato contadino possono essere affidati ad un soggetto gestore individuato dal Comune a seguito di bando pubblico, tra le Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello locale e/o provinciale.

Il gestore assume la titolarità della concessione dell'area nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento e assicura la possibilità di vendita ai produttori nell'ordine della graduatoria approvata dal Comune-Ufficio Attività Produttive.

I rapporti tra il Comune ed il "soggetto gestore" sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 3

Presentazione delle domande e assegnazione dei posteggi ed elenco produttori

L'ammissione al mercato è subordinata alla previa presentazione al Comune-Ufficio Attività Produttive della comunicazione di inizio Attività di vendita al dettaglio prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 e domanda di partecipazione al Mercato, allegando la scheda descrittiva dell'azienda. Ciascuna impresa può presentare domanda per un solo posto di vendita.

La domanda di partecipazione può essere presentata in forma singola o associata.

Possono essere presentate domande con durata di partecipazione al mercato per un periodo semestrale, da ottobre a marzo e da aprile a settembre.

Per la graduatoria verrà data precedenza alle domande con durata annuale.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento.

L'assegnazione dei posti di vendita ha validità triennale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il 31 ottobre di ogni triennio, direttamente al Comune-Ufficio Attività Produttive.

Nel caso il numero delle domande di assegnazione posto di vendita sia inferiore al numero di posti di vendita previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine predetto.

Il Comune-Ufficio Attività Produttive valuta le caratteristiche delle singole imprese e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri descritti dall'allegato "A" del presente regolamento, redigendo una graduatoria delle imprese che hanno presentato la domanda.

La graduatoria è resa pubblica entro il 15 dicembre ed è valida per l'intero triennio successivo.

Le imprese ricevono comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del Comune.- Ufficio Attività Produttive del Comune.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posti di vendita disponibili, la partecipazione degli operatori avviene in base alle risultanze della graduatoria; a parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico invitando le ditte interessate.

I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità, garantendo la rappresentatività di tutte le categorie merceologiche ammesse, come meglio specificato all'articolo 4.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni.

Qualora l'assegnatario del posto di vendita non partecipasse al mercato, anche per una sola giornata, dovrà informare con comunicazione il Comune-Ufficio Attività Produttive della propria assenza entro le ore 12:00 del giorno antecedente allo svolgimento del mercato da inviare a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo.comune.cappellamaggiore.tv@pecveneto.it.

E' possibile sospendere/interrompere la partecipazione al mercato solo nei seguenti casi:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'impresa ha presentato domanda di partecipazione;
- 4) per motivi di salute o altre cause debitamente documentate.

La sospensione dell'attività dovrà essere comunicata al Comune-Ufficio Attività Produttive con un preavviso di almeno 5 giorni.

Qualora la sospensione sia dovuta a cause imprevedibili, della stessa deve esserne data comunicazione entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'operatore che non intende più partecipare al mercato contadino dovrà comunicarlo tramite lettera alla PEC all'indirizzo istituzionale del Comune (protocollo.comune.cappellamaggiore.tv@pecveneto.it) con un preavviso di almeno 1 mese.

Articolo 4

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato e prodotti agricoli in vendita

1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) vendita nel mercato di prodotti agricoli di prevalente produzione della propria azienda o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del

D.Lgs. 228/2001;

- b) oltre a quanto indicato alla precedente lettera a), gli imprenditori agricoli devono avere la sede dell'Azienda nei Comuni ubicati entro un raggio di 50 km dal Comune di Cappella Maggiore.
- 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 3) All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
- 4) Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell'ultimo quinquennio.
- 5) È ammessa la quantità massima di n.7 aziende per il settore orto – frutta, n. 4 per settore lattiero caseari, n. 2 per ogni altro gruppo di prodotti indicati nell'allegato "A".

Articolo 5

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

- 1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 2) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno **100** centimetri. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
- 3) I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 4) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi, preferibilmente di colore giallo, devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre, vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.
- 5) È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono provvedere ad asportare i rifiuti e smaltirli in maniera autonoma ed idonea. Al termine delle operazioni di vendita l'area dovrà essere ripulita come trovata.
- 7) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 8) L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 9) Non è permesso sgombrare il posteggio prima dell'ora prevista se non per condizioni metereologiche avverse od in caso di comprovata necessità.

Articolo 6

Norme igienico-sanitarie

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
- 2) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
- 3) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Nell'interno dei negozi mobili,

da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

- 4) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita diretta utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 5) Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 6) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.
- 7) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Articolo 7

Criteria per le comunicazioni al consumatore e trasparenza dei prezzi

- 1) L'azienda agricola è tenuta ad esporre presso il posteggio di vendita un cartello indicante la ragione sociale, la sede e la gamma dei prodotti posti in vendita.
- 2) Tutti i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura e le varietà dei prodotti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore possa ottenere utili informazioni anche sull'origine dei prodotti, ove previsto dalle normative di settore, in particolare per l'ortofrutta.

Articolo 8

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

- 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.
- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale, di effettuare verifiche nel banco di vendita al mercato, nella propria azienda, nei fondi rustici e nei locali di stoccaggio e magazzino, sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti, nonché consentire l'accesso agli atti documentali della contabilità, in particolare sulle fatture d'acquisto e fascicolo AVEPA.

Articolo 9

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

- 1) Sono consentiti l'accesso e lo stazionamento nell'area di vendita con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico merci e di vendita, nei limiti di superficie del posteggio assegnato.
- 2) Gli operatori, inoltre, dovranno:
 - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;

- per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
- nel rapporto con la clientela dovrà essere privilegiato l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.

Articolo 10

Tributi per l'occupazione del posteggio in aree pubbliche

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti.
- 2) I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici regolamenti del Comune. Il pagamento dei tributi è subordinato alla comunicazione degli importi da parte del soggetto incaricato alla riscossione.

Articolo 11

Funzionamento del mercato

- 1) Il mercato è gestito dal Comune-Ufficio Attività Produttive che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

Art.12

Sanzioni, sospensioni, revoche

- 1) La partecipazione al mercato è sospesa:
 - a) qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; la partecipazione è sospesa, previa diffida, da 30 a 90 giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere a partecipare, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune-Ufficio Attività Produttive;
 - b) qualora venga accertato che l'imprenditore agricolo metta in vendita prodotti, seppur di propria produzione, diversi da quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al mercato e per i quali è autorizzato alla partecipazione; la partecipazione è sospesa, previa diffida, per 30 giorni, termine entro il quale l'imprenditore può riprendere a partecipare, dandone preventiva comunicazione al Comune-Ufficio Attività Produttive;
 - c) in caso di mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.
- 2) L'imprenditore agricolo è escluso dal Mercato contadino nei seguenti casi:
 - a) per violazione di una o più delle disposizioni del presente disciplinare ripetuta per più di due volte nell'arco di un anno del mercato;
 - b) assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nel periodo di validità dell'assegnazione;
 - c) qualora l'imprenditore non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - d) qualora l'imprenditore non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
 - e) qualora l'autorizzazione sia stata sospesa per due volte durante il periodo di riferimento dell'assegnazione dello spazio di vendita;
 - f) qualora l'imprenditore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, tranne il caso di cui al precedente comma 1, lett. a);
 - g) qualora l'imprenditore commetta più di tre violazioni alle norme del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, e comunque entro l'anno solare.

- 3) Nel caso di revoca/sospensione non è dovuto alcun rimborso degli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.
- 4) I casi di sospensione e revoca della concessione in capo all'eventuale soggetto gestore, sono previsti nella relativa convenzione sottoscritta tra Comune-Ufficio Attività Produttive e gestore.
- 5) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.i.
- 6) Le infrazioni e le violazioni al presente regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con le sanzioni amministrative accessorie specificate nel regolamento.

Articolo 13 Cancellazione

La cancellazione dall'elenco delle imprese partecipanti al mercato, tenuto dall'Ufficio comunale Attività Produttive, può avvenire:

- a) per perdita dei requisiti di legge;
- b) su richiesta della stessa azienda indirizzata al Comune-Ufficio Attività Produttive;
- c) per iniziativa dell'Ufficio Attività Produttive del Comune, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le disposizioni stabilite nel presente regolamento di vendita. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Responsabile del Settore, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato, alla quale seguirà l'esclusione del mercato;
- d) in caso di esclusione dal mercato per violazioni delle disposizioni del presente regolamento come indicato dall'art.12.

Articolo 14 Controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato non è soggetto alla disciplina sul commercio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007
2. Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo da parte del Comune-Ufficio Attività Produttive e/o del gestore, in caso di affidamento della gestione, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa ed al presente regolamento avvalendosi, per quanto riguarda la provenienza dei prodotti di vendita, anche alle banche dati della Provincia.
3. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
4. Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del Comune-Ufficio Attività Produttive.

Articolo 15 Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'imprenditore agricolo, in cui si svolgono la produzione e/o allevamento.
2. L'azienda ULSS effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione dell'impresa.

Articolo 16

Disposizioni finali


L'Amministrazione comunale potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

Gli spostamenti del mercato saranno disposti dal Responsabile del Settore, previo parere della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale potrà con proprio provvedimento integrare, modificare o fornire interpretazioni autentiche al presente disciplinare per tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio e disposizioni tecnico organizzative.

Al Consiglio Comunale spettano tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare riguardanti le disposizioni di principio.

PIANTA del mercato denominato "MERCATO AGRICOLO DI CAPPELLA MAGGIORE"



PERIMETRAZIONE DEL MERCATO AGRICOLO

- posizione ditta
- perimetro area di vendita
(delimitazione tramite transenne/nastro)
- P** parcheggio
- (*)** posteggio riservato ai prodotti biologici

ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO DI CAPPELLA MAGGIORE.

Parametro	Punteggio
Impresa con sede nel Comune di Cappella Maggiore	30 punti
Impresa con sede nei Comuni contermini	20 punti
Azienda sita entro un raggio di 50 km dalla sede municipale	10 punti
Offerta di prodotti tipici locali e tradizionali	5 punti
Imprese che abbiano strutture per la trasformazione dei prodotti in azienda	15 punti
Tipologia d'impresa: 10 punti	10 punti
a) conduzione familiare a) 3 punti	
b) imprenditoria femminile b) 4 punti	
c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni c) 3 punti	
Offerta di prodotti biologici certificati	10 punti

ELENCO PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA:

- a) Prodotti ortofrutticoli freschi;
- b) Prodotti ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
- c) Prodotti lattiero caseari (formaggio fresco, stagionato, burro yogurt);
- d) Carni e salumi;
- e) Vino e/o derivati dalla produzione di uve e vino;
- f) Olio di oliva d'origine;
- g) Piante e fiori;
- h) Miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- i) Funghi coltivati;
- j) Erbe officinali/aromatiche e loro derivati;
- k) Prodotti ittici come previsto e secondo le limitazioni del D.M.05.10.2010;
- l) Prodotti da forno come previsto e secondo le limitazioni del D.m. 05.10.2010 e successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.